

**REGOLAMENTO (UE) 2023/1565 DEL CONSIGLIO**  
**del 28 luglio 2023**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/1568 del Consiglio, del 28 luglio 2023, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup> e dispone misure specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (RDC), tra cui il congelamento dei loro beni.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione nella RDC, la decisione (PESC) 2023/1568 modifica i criteri per gli elenchi autonomi dell'Unione al fine di consentire l'applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo responsabili di sostenere il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC.
- (3) È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2023/1568, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) forniscono sostegno alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l'instabilità o l'insicurezza nella RDC;».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. NAVARRO RÍOS

---